

Comune di MONTE GIBERTO

(CC. n. 7 / 2007)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.****INDICE**

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	7	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	8	Tutela dei dati personali.
3	Soggetti passivi	9	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Esenzione.	10	Pubblicazione
5	Disciplina della riscossione.	11	Entrata in vigore del regolamento.
6	Pubblicità del regolamento e degli atti.		

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di MONTE GIBERTO, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali.

2. Nel Comune di MONTE GIBERTO la predetta aliquota di compartecipazione viene stabilita nella misura dello 0,5 % (zerovirgolacinque per cento) che si intende confermata per gli anni successivi, in caso di mancata modificazione da adottarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 360/1998.

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Monte Giberto, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, il Consiglio Comunale può prevedere delle soglie di esenzione nei confronti di cittadini che posseggano specifiche situazioni reddituali.

2. Per l'anno 2007 non sono previste esenzioni.

Art. 5

Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 6

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 7

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 100, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 9

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10

Pubblicazione

1. La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata nell'apposito sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.